

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERAZIONE N. 15316**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 29 marzo 2019, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34,

- visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- visti Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca;
- visto il Regolamento del personale dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14562 in data 27 ottobre 2018 ed entrato in vigore dal 1 febbraio 2018, il quale stabilisce all'art. 10 che il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro e ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre istituzioni di ricerca ed Università italiane;
- considerato che il precedente Regolamento del personale dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13418 in data 24 ottobre 2014, entrato in vigore alla data del 1 febbraio 2015 prevedeva il riconoscimento, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità pregressa fino a un massimo di 5 anni maturata presso gli Enti pubblici di ricerca;
- tenuto conto che a seguito della circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, l'INFN, in sede di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha più riconosciuto gli eventuali periodi a tempo determinato utili ai fini dell'anzianità di servizio e il personale è stato inquadrato nel livello e profilo previsto dal bando di concorso e nella fascia retributiva iniziale;
- considerato che l'INFN in questi anni è rimasto coinvolto in un numeroso contenzioso seriale, promosso dai dipendenti assunti a tempo indeterminato che hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato, conclusosi per la maggior parte con esito sfavorevole alle tesi datoriali;
- preso atto della diffida presentata in data 12 febbraio 2018 da una O.S. con la quale è stato proposto di avviare una procedura conciliativa stragiudiziale innanzi l'ispettorato del lavoro, per garantire parità di trattamento per tutti rapporti di lavoro costituiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento del personale che sono rimasti fuori da ogni soluzione conciliativa o giudiziale;
- preso atto che il personale INFN ha avuto un differente trattamento in merito al riconoscimento dell'anzianità pregressa a seguito degli effetti giuridici prodotti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sopra riportata e dai diversi Regolamenti del personale approvati dall'Istituto nel triennio 2015 - 2018;
- tenuto conto del parere favorevole formulato dall'Avvocatura dello Stato di cui al prot. 531759-17/10/2018, a seguito della nostra richiesta su una ipotesi di conciliazione stragiudiziale collettiva in materia di riconoscimento dell'anzianità pregressa, con il quale sono state proposte per la conciliazione le seguenti condizioni:
  - il riconoscimento dell'anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso l'INFN per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre Istituzioni di ricerca e Università italiane, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento del personale;
  - il riconoscimento – senza interessi – delle differenze retributive maturate non oltre il quinquennio la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione e tenendo conto – per il

periodo 1/1/2011 – 31/12/2014 – della normativa che ha inciso sull’efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al DL 31/5/2010, n. 78 convertito in legge in data 30/7/2010, n. 122 e successive norme di estensione dei termini di vigenza del decreto stesso;

- la rinuncia espressa ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con conseguente estinzione di eventuali giudizi in corso.
- preso atto del principio di buona organizzazione e di uguaglianza e al fine di scongiurare ulteriori contenziosi con verosimile soccombenze per l’INFN;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 31 voti a favore

### **DELIBERA**

- 1) di avviare una procedura conciliativa stragiudiziale innanzi l’Ispettorato del Lavoro per riconoscere l’anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato per il personale avente diritto assunto a tempo indeterminato nei profili di ricercatore e tecnologo dall’Istituto dal 01/01/2008 al 31/01/2015;
- 2) di definire nella procedura conciliativa di cui al punto 1) le seguenti condizioni:
  - a. il riconoscimento dell’anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso l’INFN per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre Istituzioni di ricerca e Università italiane, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento del personale;
  - b. il riconoscimento – senza interessi – delle differenze retributive maturate non oltre il quinquennio la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione e tenendo conto – per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2014 – della normativa che ha inciso sull’efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al DL 31/5/2010, n. 78 convertito in legge in data 30/7/2010, n. 122 e successive norme di estensione dei termini di vigenza del decreto stesso;
  - c. la rinuncia espressa ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con conseguente estinzione di eventuali giudizi in corso.
- 3) di autorizzare il Presidente alla pubblicazione della proposta di conciliazione per individuare il personale interessato e per definire il relativo costo;
- 4) di riservare alla prima seduta utile di questo Consiglio Direttivo la definitiva approvazione della procedura conciliativa sulla base delle adesioni pervenute.